



# COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI  
UFFICIO DEL SINDACO



Ordinanza n. 591 del 18/08/2017

Prot. 18846 del 29/08/17

**OGGETTO: ORDINANZA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL TERRENO IDENTIFICATO IN CATASTO NEL COMUNE DI AMATRICE AL FOGLIO 93 PARTICELLA 479 (ADIACENTE AREA COTRAL).**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n.776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n.59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità Naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014,

n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 e successive proroghe con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n.521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell'emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio Sanitario Nazionale” e s.m.i.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 risultano attività produttive prive di sede e che devono ottenere un locale temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di immobili, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

TENUTO conto che i moduli per il riavvio delle attività commerciali mobili, realizzati ai sensi della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRESO ATTO che con ordinanza n. 88 del 13/10/2016 è stata acquisita, tramite locazione, l'area sita nel Comune di Amatrice fg. 93 particelle 862 e 863, per la realizzazione di strutture temporanee commerciali;

DATO ATTO che per il proseguo dei lavori risulta indispensabile l'occupazione di parte del terreno al foglio 93 particella 479;

PRECISATO che il reperimento della disponibilità di aree per l'installazione e l'insediamento può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO gli articoli 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

VISTA l'OCDPC n. 408 del 15/10/2016;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 9 del 14/12/2016;

INDIVIDUATA nel terreno riportato in catasto al foglio 93 particella 479 l'area di cantiere indispensabile per la realizzazione delle strutture provvisorie per il riavvio delle attività commerciali preesistenti nel centro storico di Amatrice capoluogo;

DATO ATTO che la suddetta area è stata già in parte occupata;

VISTO che non è possibile indugiare oltre stante la necessità di consegnare le aree necessarie per la realizzazione di moduli al fine del riavvio delle attività commerciali.

### **ORDINA**

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, l'occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune di Amatrice di seguito indicati, necessari per la realizzazione del centro commerciale provvisorio per il riavvio delle relative attività:

#### **Località AMATRICE**

INDIVIDUATO nel terreno riportato in catasto al Foglio 93 **particella 479** superficie catastale mq 1820, qualità ente urbano (corte del fabbricato censito con categoria C/2 classe 5, consistenza mq 50, rendita di € 103,29) di proprietà dei signori:

BUONDI Anita nata a Colli del Tronto il 16/12/1922, c.f. BNDNTA22T56C877D;

GIOVANNELLI Giovanni nato a Amatrice il 12/09/1946, c.f. GVNGNN46P12A258S;

GIOVANNELLI Rita nata a Amatrice il 01/11/1949, c.f. GVNRTI49S41A258C;

occorrente per la realizzazione del centro commerciale provvisorio per il riavvio delle relative attività, superficie complessiva da occuparsi mq **1500**.

L'occupazione ha già avuto inizio e durerà sei mesi dalla data odierna.

2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento dell'occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che la ratifica dell'immissione in possesso verrà espletata in concomitanza con la notifica del presente atto, stante l'indifferibilità del provvedimento; al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Ai proprietari verrà corrisposto un indennizzo secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001.

5. Che all'atto della restituzione venga redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
6. di notificare il presente provvedimento ai proprietari del terreno.
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio. Responsabile del procedimento è l'ing. Amici Romeo presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Determinazione sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
  - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
  - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Amatrice, lì 18 Maggio 2017

IL SINDACO  
Sergio Pirozzi



# COMUNE AMATRICE FG. 93

